

Azienda di Servizi alla Persona
ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE
E PIO ALBERGO TRIVULZIO
Via Marostica, 8 – 20146 Milano

Milano, 5 dicembre 2023

Provvedimento del Commissario Straordinario n. 17/2023
(in materia di competenza del Direttore Generale)

PROPONENTE		
Responsabile del procedimento	Il dirigente Responsabile dell'Area Risorse Umane (dott.ssa Rossana Coladonato)	<i>Firmato digitalmente</i>
Visto di regolarità contabile (art. 34, comma 7, lett. b), Reg. Org. Cont.)	Il Dirigente Responsabile del Servizio di Programmazione Economico-Finanziaria (dott.ssa Rossana Coladonato)	<i>Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa</i>
Attestazione in ordine alla legittimità dell'atto (art. 34, comma 7, lett. c), Reg. Org. Cont.)	Il Direttore del Dipartimento Tecnico-Amministrativo (dott.ssa Rossana Coladonato)	<i>Firmato digitalmente</i>
Prot.	Oggetto: RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO, AI SENSI DELL'ART. 72, COMMA 11 DEL D.L. N. 112/2008, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 133/2008, E SS.MM.	

Il Commissario Straordinario,

visto il D. Lgs. . 502 del 30/12/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto l'art.72, comma 11 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008, e ss.mm., che disciplina l'esercizio, da parte delle pubbliche Amministrazioni, della facoltà di recesso unilaterale, con un preavviso di 6 mesi, dal rapporto di lavoro col personale dipendente, anche con qualifica dirigenziale, ad esclusione dirigenti medici e sanitari responsabili di struttura complessa del Servizio Sanitario Nazionale e, con riguardo ai dirigenti medici e del ruolo sanitario, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età;

visto l'art.16, comma 11 del D.L. n. 98/2011 convertito dalla L. n.111/2011, ai sensi del quale "In tema di risoluzione del rapporto di lavoro l'esercizio della facoltà riconosciuta alle pubbliche amministrazioni prevista dal comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, non necessita di ulteriore motivazione, qualora l'amministrazione interessata abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri di applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo";

ritenuto, pertanto, di definire quale presupposto per l'applicazione dell'istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro i seguenti criteri:

1. ridimensionamento e ridisegno degli assetti organizzativi e del loro funzionamento mediante compensazione e concentrazione delle attività e dei servizi con l'obiettivo di una distribuzione razionale delle competenze e delle risorse umane e materiali, con eliminazione delle duplicazioni;
2. efficienza nello svolgimento delle attività attraverso una equilibrata definizione del proprio fabbisogno;
3. processi riorganizzativi o di ristrutturazione derivanti da programmazione aziendale/regionale, da piani di rientro o dalla particolare situazione economico/finanziaria dell'azienda;
4. professionalità sia a livello aziendale sia del settore di appartenenza, facilmente sostituibile all'interno e/o sul mercato del lavoro o di non primaria rilevanza per l'Azienda;
5. necessità di diversa e più aggiornata professionalità, tenuto conto delle peculiari competenze e/o esperienze professionali con riferimento alle aree tecnologiche o ad ambiti chirurgici specialistici;

vista la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 19.2.2015 ad oggetto: "*Soppressione del trattenimento in servizio e modifica della disciplina unilaterale del rapporto di lavoro - Interpretazione ed applicazione dell'art.1 del Decreto Legge 24 Giugno 2014 n.90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 Agosto 2014, n.114*";

ritenuto di dichiarare, quale valutazione di indirizzo volta a favorire il ricambio ed il ringiovanimento del personale delle Pubbliche Amministrazioni, l'opportunità di collocare in pensione d'ufficio a 65 anni (cioè al raggiungimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio) il personale che, a tale età, abbia maturato un qualsiasi diritto a pensione – quindi coloro che abbia raggiunto la massima anzianità contributiva (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini; 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne) fermo restando l'apertura della relativa finestra mobile di decorrenza (tre mesi), provvedendo alla risoluzione con gli stessi del rapporto di lavoro con un preavviso di 6 mesi, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici;

dato atto che, sulla base della suddivisione delle materie, la decisione in merito all'oggetto del presente provvedimento rientra tra le competenze del Commissario Straordinario, quale materia già di competenza del Direttore Generale;

attestata la rispondenza dell'atto alle regole tecnico-amministrative ai sensi dell'art. 34, comma 7, lettera a), del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

acquisita l'attestazione in ordine alla legittimità dell'atto del Direttore del Dipartimento Tecnico-Amministrativo, ai sensi dell'art. 34, comma 7, lett. c), del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

atteso che con Provvedimento Commissariale n. 5 del 9/10/2023 è stata formalizzata la nomina di Direttore del Dipartimento Tecnico-Amministrativo in capo alla Dott.ssa Rossana Coladonato, Dirigente Responsabile dell'Area Risorse Umane;

richiamata la Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 884 dell'8.8.2023 con cui è stato nominato il Prof. Avv. Francesco Paolo Tronca, nel ruolo e nelle funzioni di Commissario Straordinario e di Rappresentante Legale dell'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio;

DISPONE

per le motivazioni tutte citate e circostanziate in premessa:

- 1) di dichiarare, quale valutazione di indirizzo volta a favorire il ricambio ed il ringiovanimento del personale delle Pubbliche Amministrazioni, l'opportunità di collocare in pensione d'ufficio a 65 anni (cioè al raggiungimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio) il personale

che, a tale età, abbia maturato un qualsiasi diritto a pensione – quindi coloro che abbia raggiunto la massima anzianità contributiva (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini; 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne) fermo restando l'apertura della relativa finestra mobile di decorrenza (tre mesi), provvedendo alla risoluzione con gli stessi del rapporto di lavoro con un preavviso di 6 mesi, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici;

- 2) di definire quale presupposto per l'applicazione dell'istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro i seguenti criteri:
 - ridimensionamento e ridisegno degli assetti organizzativi e del loro funzionamento mediante compensazione e concentrazione delle attività e dei servizi con l'obiettivo di una distribuzione razionale delle competenze e delle risorse umane e materiali, con eliminazione delle duplicazioni;
 - efficienza nello svolgimento delle attività attraverso una equilibrata definizione del proprio fabbisogno;
 - processi riorganizzativi o di ristrutturazione derivanti da programmazione aziendale/regionale, da piani di rientro o dalla particolare situazione economico/finanziaria dell'azienda;
 - professionalità sia a livello aziendale sia del settore di appartenenza, facilmente sostituibile all'interno e/o sul mercato del lavoro o di non primaria rilevanza per l'Azienda;
 - necessità di diversa e più aggiornata professionalità, tenuto conto delle peculiari competenze e/o esperienze professionali con riferimento alle aree tecnologiche o ad ambiti chirurgici specialistici;
- 3) di precisare che l'istituto di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro è applicabile al personale dipendente, anche con qualifica dirigenziale, ad esclusione dirigenti medici e sanitari responsabili di struttura complessa del Servizio Sanitario Nazionale, in quanto possono chiedere un successivo trattenimento oltre i suddetti limiti previsto dalla normativa;
- 4) di dare, altresì, atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda.

Il Commissario Straordinario
(Francesco Paolo Tronca)

Atto firmato digitalmente,
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.